



PREFETTURA DI FIRENZE

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Fasc. n. 5574/2016 – Area II S.E.

Firenze, 29 aprile 2016

Al Sig. Presidente
della Giunta Regionale
FIRENZE

Al Sig. Sindaco
della Città Metropolitana di
FIRENZE

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della Città Metropolitana di Firenze
LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti delle Amministrazioni
Periferiche dello Stato
LORO SEDI

OGGETTO: Turno ordinario di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario e in Sardegna di domenica 5 giugno 2016, con eventuale turno di ballottaggio domenica 19 giugno 2016.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda.

In vista delle prossime consultazioni amministrative, si trascrive stralcio della circolare del Ministero dell'Interno n. 23 del 28 aprile scorso, concernente il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda:

*"Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto **"è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione** ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".*

*Trova altresì applicazione, nelle elezioni comunali, l'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 ("Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"), ai sensi del quale **"è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa"**.*



PREFETTURA DI FIRENZE

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Al riguardo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 79 del 9 marzo – 7 aprile 2016, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in relazione al successivo comma 6, ha ritenuto tuttora vigente – pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 28 del 2000 – la stessa disposizione e la correlata sanzione di carattere penale prevista dal comma 5 dello stesso articolo in caso di violazione del divieto.

Infatti, l'articolo 29, commi 5 e 6, delinea una fattispecie diversa da quella disciplinata all'articolo 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, in quanto diverse nel sono le finalità, l'ambito di applicazione e i soggetti destinatari.

In particolare il divieto di cui all'articolo 9 della legge n. 28/2000 è direttamente destinato alle "amministrazioni pubbliche" intese come enti e organi e non già come i singoli soggetti che ne esercitano le funzioni, e "mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali, promuovendo l'immagine dell'ente, dei suoi componenti o di determinati attori politici, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli apparati amministrativi (art. 97 Cost.), della necessaria parità di condizione fra i candidati alle elezioni e della libertà di voto degli elettori (art. 48 Cost.)."

La fattispecie contenuta nell'art. 29, comma 6, della legge n. 81 del 1993, che contiene il divieto assistito dalla sanzione penale, è invece riferita alla propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente all'attività istituzionale delle amministrazioni. Tale fattispecie riguarda condotte ulteriori e diverse da quelle poste in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione....".

Il suddetto divieto "per il principio della personalità della responsabilità penale non può indirizzarsi direttamente ai soggetti titolari di cariche pubbliche a livello locale".

La non sovrapposibilità tra le due fattispecie, inoltre, di fonda anche sul diverso arco temporale di efficacia dei due divieti che non coincide necessariamente, poiché mentre l'art. 29, comma 1, della legge n. 81/1993 circoscrive il divieto all'intervallo fra i trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e la conclusione di questa, l'art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, lo fa decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fine alla chiusura delle operazioni di voto."

Omissis

"Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno – ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto – purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale."

IL PREFETTO
(Gufrida)